

Ai gentili clienti
Loro sedi

Detrazione delle spese veterinarie anche senza ricetta medica

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l'art. 15, co. 1, lett. c-bis) del TUIR **prevede una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie sostenute** nell'anno **fino ad un importo massimo di 387,34 euro**, per la parte che **eccede la franchigia di 129,11 euro**. Il limite di detraibilità è **unico per tutte le spese veterinarie sostenute**, indipendentemente dal numero di animali posseduti. Le spese veterinarie **ammesse alla detrazione riguardano**: i) **prestazioni professionali rese dal veterinario**; ii) **l'acquisto di medicinali veterinari** prescritti dal veterinario (Cfr. circolare n. 55 del 2001) e definiti dall'art. 1 del D.lgs. n. 193 del 2006; iii) **le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie**. In tema di detrazione IRPEF del 19% prevista per le spese veterinarie, si è recentemente espressa l'Amministrazione Finanziaria (R.M. 27.2.2017 n. 24) chiarendo che **è possibile detrarre le spese relative all'acquisto di farmaci veterinari senza la prescrizione medica** purché le stesse siano certificate da scontrino parlante. **Tale beneficio non è invece applicabile alle spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia**, anche se prescritti dal veterinario. Secondo l'Agenzia, infatti, **tali mangimi non possono essere considerati farmaci, bensì prodotti appartenenti all'area alimentare.**

PREMESSA

L'articolo 15, co. 1, lett. c-bis) del TUIR prevede una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie sostenute nell'anno fino ad un **importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro** (Cfr. circolare n. 207 del 2000).

Le tipologie di animali per le quali spetta la **detraibilità delle spese veterinarie** sono state individuate dal DM 6.6.2001 n. 289. Tale detrazione:

- **spetta per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali** legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva;
- **non compete per gli animali destinati all'allevamento**, alla riproduzione o al consumo alimentare e per gli animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

OSSERVA

Il limite di detraibilità è **unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti**. Inoltre, la circ. Agenzia delle Entrate 14.6.2001 n. 55 ha precisato che la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell'animale.

Le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano:

- le **prestazioni professionali rese dal veterinario**;
- l'acquisto di **medicinali veterinari prescritti dal veterinario** (Cfr. circolare n. 55 del 2001) e definiti dall'art. 1 del D.lgs. n. 193 del 2006 e;
- le **spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie**.

OSSERVA

In particolare, in analogia con quanto previsto dalla legge finanziaria n. 296 del 2006 - che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, co. 1, lett. b), e 15, co. 1, lett. c), del Tuir - si ritiene che, con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari, **non sia più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma sia sufficiente lo scontrino parlante**.

La detrazione per le spese veterinarie **si applica fino all'importo massimo di 387,34 euro, per la parte eccedente 129,11 euro**. Nella circolare 55/2001, l'Amministrazione finanziaria ha sottolineato che:

- il **limite di spesa di 387,34 euro** deve essere riferito all'**ammontare complessivo delle spese sostenute** dal soggetto che intende usufruire della detrazione, **indipendentemente dal numero di animali posseduti**;
- il diritto alla detrazione **sorge in capo al soggetto che ha sostenuto la spesa** anche se non è il proprietario dell'animale.

OSSERVA

La C.M. 16.11.2000 n. 207/E ha chiarito che:

- **l'importo di 129,11 euro consiste in una franchigia**. Pertanto, l'importo massimo delle spese che danno diritto alla detrazione è pari a 258,23 euro (387,34 - 129,11 euro) e la detrazione massima ottenibile è quindi di 49,06 euro (258,23 x 19%);
- i documenti giustificativi della detrazione in esame sono rappresentati dalle **fatture fiscali rilasciate dal professionista**.

Recenti chiarimenti Agenzia delle Entrate

Recentemente, **è stato richiesto all'Amministrazione finanziaria se fosse possibile detrarre:**

- i **medicinali veterinari senza obbligo di ricetta** (DM Salute del 23 novembre 1995) e quelli **acquistabili presso i cosiddetti pet-shops**, come gli **antiparassitari e disinfestanti** per uso esterno di cui all'art. 90 del D.lgs. n. 193 del 2006;
- le **spese per l'acquisto di mangimi speciali per animali da compagnia**, anche se prescritti dal veterinario.

La detraibilità dei medicinali veterinari senza obbligo di ricetta

In risposta al primo quesito è stato chiarito che **le spese relative all'acquisto di medicinali**, anche veterinari, **sono detraibili a condizione che siano certificate da scontrino "parlante"**.

Conseguentemente, lo **scontrino dovrà riportare** i seguenti dati:

- **codice fiscale** del soggetto destinatario;
- la **natura e la quantità dei medicinali acquistati**.

OSSERVA

Per quanto concerne la natura di farmaco, **questa è attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso**. (Cfr. Ris. 218/2009, Circ. 40/E del 2009).

E' stato altresì precisato che:

- qualora la struttura emette uno scontrino parlante per un bene che non è un farmaco **tale spesa non è detraibile**, in considerazione del fatto che la detrazione **spetta esclusivamente per le spese relative ai farmaci veterinari** così come definiti dal Dlgs n. 193 del 2006.
- per le spese sostenute per l'acquisto di farmaci veterinari **non è più necessaria la prescrizione medica** ma solamente lo scontrino parlante;

OSSERVA

Non rileva invece **il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali**; infatti, i farmaci certificati da scontrino parlante **sono detraibili anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie**, purché a ciò autorizzate dal ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati).

La detraibilità dei mangimi speciali per animali da compagnia

Per quanto concerne, invece, il secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che, analogamente a quanto previsto per gli integratori alimentari umani, le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia prescritti dal veterinario **non sono detraibili poiché non possono essere considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare** (Cfr. Risoluzione n. 396 del 2008).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO